

# D.Lgs. 231/2001

*La Legge 19 dicembre 2019, n. 157,  
di conversione del «Decreto fiscale»*



STUDIO LEGALE VENTIMIGLIA




CENTRO STUDI BORGOGNA

## NUOVI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto alcuni **reati tributari** nel novero dei reati presupposto da cui deriva la responsabilità «amministrativa» degli Enti, a norma del **D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000)
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.lgs. 74/2000)
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000)
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.lgs. 74/2000)
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.lgs. 74/2000)

## II RISCHIO FISCALE



**N.B:** non interviene a eliminare il rischio fiscale l'esternalizzazione di una o più di queste attività a **professionisti o società esterne**: permane un obbligo di controllo sulla loro costante professionalità e correttezza, oltre alla necessità di predisporre cautele affinché i documenti e le informazioni trasmesse siano sempre chiare, complete e veritiere

# La confisca del profitto o del prezzo del reato tributario sul patrimonio della persona giuridica

## PRE-RIFORMA

**Confisca «diretta»** del prezzo o del profitto del reato tributario sul patrimonio della persona giuridica, nei limiti del saldo attivo esistente sul conto corrente al momento della scadenza del termine previsto per adempiere l'obbligazione

## POST-RIFORMA

Applicabile la **confisca «per equivalente»** prevista dall'art. 19, D.lgs. 231/01. Vengono confiscati beni e/o denaro della persona giuridica fino al raggiungimento del valore del prezzo o del profitto del reato.

**N.B.** secondo l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza la confisca ex art. 19, D.lgs. 231/01, diretta o per equivalente, in quanto sanzione principale e autonoma, è **obbligatoria e non oggetto di una scelta discrezionale del Giudice** (cfr. Sez. Un. 25 settembre 2014, n. 11170, dep. 2015).

# DUPLICAZIONE DI SANZIONI (1/2)

REATO TRIBUTARIO DI UN SOGGETTO RIFERIBILE ALL'ENTE

❖ Sanzioni amministrative ex art. 11, D.lgs. 472/1997

+

❖ Sanzioni a norma dell'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001



Esigenza di «valorizzare» le **norme di coordinamento** tra i procedimenti penale e amministrativo anche per non incorrere nella violazione del principio del *ne bis in idem* (cfr. dif. Relazione del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, n. 3/2020)

## DUPLICAZIONE DI SANZIONI (2/2)



### NORME DI COORDINAMENTO

- ❖ Causa di non punibilità della **volontaria estinzione del debito tributario** e della sanzione amministrativa (art. 13, co.1, D.lgs. 74/00)
- ❖ Obblighi di **comunicazione degli illeciti** tributari tra Guardia di Finanza, Autorità giudiziaria, Agenzia delle Entrate (art. 331 c.p.p.; art. 36 d.P.R. 600/73; art. 14 L. 537/93)
- ❖ Autorizzazioni alla **circolazione del materiale probatorio** raccolto nel corso delle indagini condotte da diverse autorità procedenti (art. 63 d.P.R. 633/72; art. 33 d.P.R. 600/73, art. 220 disp. att. c.p.p.)

Parte della dottrina lamenta la mancata introduzione di una norma di coordinamento analoga a quella di cui all'**art. 187-terdecies, D.lgs. 58/1998**, in materia di *market abuse*. Tale disposizione prevede che, quando per lo stesso fatto sono applicate a carico dell'Ente una sanzione tributaria e una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, nell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza, delle misure punitive già applicate. Inoltre, l'esazione della sanzione pecuniaria viene limitata alla parte eccedente a quella già riscossa.

*Grazie per l'attenzione*



**Studio Legale Ventimiglia**

Via Borgogna, 5 – 20122 Milano  
[www.studiolegaleventimiglia.com](http://www.studiolegaleventimiglia.com)

TEL.: (+39) 02 – 37 011 019  
M.: [segreteria@studiolegaleventimiglia.com](mailto:segreteria@studiolegaleventimiglia.com)



**Centro Studi Borgogna**

Via Borgogna, 5 - 20122 Milano  
[www.centrostudiborgogna.it](http://www.centrostudiborgogna.it)



TEL.: +39 02 3664 2658  
M.: [info@centrostudiborgogna.it](mailto:info@centrostudiborgogna.it)